

No, nessuno il chiamò tale, quando massimamente ragionasi di commerci fra le parti di un medesimo Stato. Ma lascio in disparte la verità di questa asserzione dal lato del diritto pubblico, e mi riservo solamente di osservarla dal lato pratico, e sotto questo aspetto citerò l'esempio delle merci che dalla riviera vengono a Genova, anche passando pel mare, le quali non vengono sottoposte a quegli impedimenti cui il deputato Di Revel vorrebbe che fossero sottoposte le merci che giungono dalla Sardegna...

DI REVEL. Domando la parola.

SULS..... eppure queste merci vengono egualmente per mare come quelle della Sardegna. Onde poi impedire le frodi, il Governo tiene delle guardie di finanza che possono e debbono conoscere le provenienze delle merci; ha in pronto le cautele dei punzoni e delle altre consimili precauzioni doganali.

E qui notisi che in Sardegna non vi sono porti franchi, e questa mancanza toglie molti dei pericoli a cui accennava il signor deputato Di Revel, giacchè per necessità queste merci devono considerarsi come aventi già pagato i diritti doganali. Per me io protesto che, a parer mio, il mantenere questa separazione equivalga a voler togliere nel nostro Stato medesimo quella libertà di commercio che vogliamo estendere agli stranieri. Questo solo riflesso mi sembra che basti a dimostrare l'ingiustizia delle teorie emesse dall'onorevole deputato Di Revel.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Di Revel.

DI REVEL. Io comincerò ad osservare che il commercio di cabotaggio, cioè tra costa e costa nello Stato, non ha luogo per i generi di provenienza straniera, per i generi, cioè, soggetti ad una tassa. Il commercio di cabotaggio ha luogo per gli oggetti di produzione indigena, cioè quando si tratta di articoli che, partendo da una parte vanno in un'altra dello Stato e che sono prodotti nazionali. Io domando, in caso contrario, come si farebbe a conoscere mediante il bollo quali siano i zuccheri od altri generi coloniali che abbiano pagato il diritto. Ora, la custodia delle coste della Sardegna è impossibile per la grandissima estensione dell'isola; e il voler ammettere che i prodotti esteri passando in Sardegna prima di venire in terraferma siano considerati prodotti nazionali, è lo stesso che aprire a due battenti la porta alla frode.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Farò osservare che questa discussione incidentale può essere combinata senza che interessi la categoria sopra cui devesi deliberare. Io quindi porrò ai voti la categoria 24 così intitolata: *Commissione per revisione delle leggi commerciali*, portata nel bilancio in lire 6000.

FERRACCIU. Domando la parola.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Parli! parli!

FERRACCIU. Voleva semplicemente osservare al signor Tahon di Revel, che la proibizione di cui si tratta, non può essere dettata con intendimento di ovviare ai contrabbandi, essendo parziale e ristretta ad alcuni articoli di mercanzia che potrebbero sottoporsi alle medesime cautele prescritte per quegli altri che non sono colpiti da divieto. E per persuadere la Camera di questa verità non farò che leggere l'articolo 16 del reale decreto 6 maggio 1848.

« Le merci straniere, già nazionalizzate mercè sdaziamento ne' regi Stati di terraferma o Sardegna, godranno del favore concesso all'articolo 14 purchè, in luogo dell'attestato di origine e del riconoscimento di nazional produzione, la bolletta

di uscita e quella relativa di cauzione n'esprimano il già operato sdaziamento all'entrata citando il relativo spaccio, del quale però ancor duri la validità per ottenere esse bollette di cauzione, si adempiano le altre condizioni prefisse dall'articolo medesimo delle merci nazionali, ed inoltre all'arrivo si riconoscano regolarmente laminate, od altrimenti bollate, ove trattisi di merci a tal cautela assoggettabili.

« Dal suddetto favore sono esclusi:

« Il frumento e la farina di frumento;

« Le derrate coloniali;

« E provvisoriamente....

SIOTTO-PINTOR. (*Interrompendo*) Provvisoriamente...

FERRACCIU. « E provvisoriamente, quanto all' introduzione dalla Sardegna nei regi Stati del continente, le merci straniere dalla tariffa sottoposte a dazio di entrata maggiore del 5 per cento se a valore, o di lire 6 al quintale, o a ettolitro se a peso o misura, o di centesimi 10 per capo, se a numero. »

Vede dunque il signor Di Revel che l'esclusione di queste merci non dipende già dal timore del contrabbando, ma sibbene o da uno spirito di fiscalità, o da un mal inteso principio protettivo che si vuol mantenere in favore del continente.

SIOTTO-PINTOR. La legge dice *provvisoriamente*, son 5 anni che dura!

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Io non voglio ora sostenere in merito la disposizione, ma evidentemente essa non aveva altro scopo che di impedire il contrabbando.

È un fatto incontestabile che in Sardegna il contrabbando si fa sopra una scala maggiore che non si faccia sul continente; e non si è quindi voluto promuovere l'introduzione di una mercanzia di origine incerta dalla Sardegna nel continente, perchè una merce entrata di contrabbando in Sardegna non possa essere introdotta nel continente. Sarà una questione da esaminare, ma evidentemente in questa legge non vi è altro principio che quello di impedire il contrabbando, e la protezione non ci entra per niente.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la categoria 24 in lire 6000. (La Camera approva.)

Ora do la parola al ministro delle finanze per una comunicazione.

CONTI AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA DEL MONTE DI RISCATTO DI SARDEGNA PER GLI ESERCIZI 1847, 1848, 1849.

NIGRA, ministro di finanze. Poichè veggo che la Camera vuol por termine alla seduta, dirò solamente che depongo sul banco della Presidenza i bilanci e lo spoglio dell'amministrazione del Monte di riscatto in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 567 e 258.)

La seduta è sciolta alle ore 5 e mezzo.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della discussione del bilancio passivo del dicastero d'agricoltura e commercio;

2° Discussione del bilancio passivo del dicastero degli affari esteri.